

Sent 84/14



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 79/11 Reg. Gen.  
N. 428/14 Cronologico  
N. 35/14 Repertorio  
N. \_\_\_\_\_ Comp. Civ

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in camera di consiglio  
nelle persone dei signori:

- 1) ELEFANTE dr. Antonino - Presidente
- 2) CHIARINI d.ssa M. Margherita - Consigliere di Cassazione – Rel.
- 3) BERNABAI dr. Renato - Consigliere di Cassazione
- 4) RUSSO dr. Silvestro Maria - Consigliere di Stato
- 5) GIARDINA dr. ing. Pasquale - Tecnico esperto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in sede di appello, iscritta al n. 79 del Ruolo Generale dell'anno  
2011

TRA

CAMPING TURIST IL GABBIANO S.r.l., in persona del legale  
rappresentante pro tempore (p.iva 01683990129), rappresentata, difesa ed  
assistita dall'Avv. Bruno Bianchi, presso il cui studio in Roma, Via Vittoria  
Colonna n. 40, è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al ricorso  
in appello;

APPELLANTE

CONTRO

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore (c.f.  
06340981007), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

Pericolato copia 03  
Evidenziato 03/04/14  
SALVO  
29 APR 21  
A. CUNDELLERS  
2014

e presso gli uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;  
- **REGIONE LOMBARDIA**, in persona del Presidente della Giunta p.t.  
(c.f. 80050050154), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Lucia  
Tamborino e Marco Cederle dell'Avvocatura regionale, per mandato a  
margine del controricorso in appello, ed elettivamente domiciliata presso la  
persona e lo studio dell'Avv. Emanuela Quici di Roma, via N. Porpora, 16;

**APPELLATE**

**OGGETTO: APPELLO** – avverso la Sentenza n. 3602/10 del TRAP c/o  
Corte di Appello di Milano del 17.11.2010, depositata in data 29.12.2010  
(R.G. 1112/07).

**CONCLUSIONI**

**PER L'APPELLANTE:**

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche adito,  
*contrariis reiectis*, così giudicare:

**IN VIA PRELIMINARE:**

- in totale riforma della sentenza impugnata, accertato e dichiarato che lo  
zero idrometrico del Lago Maggiore fissato con il Disciplinare di  
concessione, sottoscritto in data 24.01.40 dal Presidente del Consorzio del  
Ticino Ing. Capo del Corto Reale del Genio Civile di Milano, assentita con  
Decreto Reale 06.06.40 n. 3344, non corrisponde al dato reale disporre,  
*incidenter tantum*, la disapplicazione del decreto medesimo.

**NEL MERITO:**

1. accertare e dichiarare – in ogni caso – che i mappali di cui è  
contestazione si trovano a quota superiore il limite di 193,016 m.s.l.m.;
2. dichiarare che i terreni di cui è causa sono di esclusiva proprietà della

società appellante, in quanto non costituenti né alveo, né spiaggia, né pertinenze lacuali demaniali del Lago Maggiore;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”

**PER L'AGENZIA DEL DEMANIO:**

“Piaccia al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e nel merito infondato; con condanna alle spese di lite, diritti, onorari e delle spese prenotate a campione.”

**PER LA REGIONE LOMBARDIA:**

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

In via principale e nel merito: rigettare il ricorso in appello e pertanto confermare la sentenza di primo grado n. 3602/2010 pronunciata dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Milano. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

**Svolgimento del processo**

Con ricorso del 2 aprile 2007 Camping Turist Il Gabbiano s.r.l. ha convenuto l'Agenzia del Demanio dinanzi al Trap di Milano premettendo di esser titolare, dal 22 novembre 1988, di autorizzazione dell'Assessorato ai LL.PP. della Regione Lombardia all'occupazione di un'area demaniale prospiciente il fiume Ticino, di cui ai mappali 983 foglio 1 nel Comune di Golasecca, e nn. 1021, 1767, 4944 foglio 20 nel Comune di Sesto Calende, ed ha precisato che le aree ad essa retrostanti sono di sua proprietà e destinate all'esercizio dell'attività di campeggio. Specificato che aveva chiesto il 29 giugno 1998 il rinnovo della concessione, o il rilascio di altra

in ampliamento in relazione a detta area, costituita da un terrapieno di mq. 5170 e altri mq. 350, da uno scivolo di alaggio di mq.78, da uno specchio d'acqua di mq. 4220 e da pontili di ormeggio per mq. 477,75, ha affermato che in conseguenza dell'intervenuta variazione della linea dello zero idrometrico del lago Maggiore, stabilito con R.D. n. 3344 del 6 giugno 1940, non appartenendo dette aree né alla spiaggia, né alle pertinenze del lago, avevano perso la natura demaniale ed erano divenute di sua proprietà per intervenuta usucapione.

Pertanto chiedeva la disapplicazione del provvedimento amministrativo predetto e, in subordine, l'accertamento del vincolo di proprietà essendo tali aree oltre il succitato limite.

L'Agenzia del Demanio e la Regione Lombardia hanno contestato la domanda.

Con sentenza del 29 dicembre 2010 il Trap ha respinto la domanda sulle seguenti considerazioni: 1) la richiesta C.T.U. era meramente esplorativa e peraltro il D.M. n. 344 del 1940 aveva fissato l'isoipsa, in relazione alla quale non era stata neppure indicata la posizione dei terreni, e non lo zero idrometrico, e comunque le regolazioni artificiali a monte e sugli emissari del lago avevano variato i livelli di piena, senza perciò comportare un'illegittimità sopravvenuta dell'atto precitato; 2) la sdemanializzazione tacita poteva esser configurabile soltanto in presenza di atti univoci, positivi e concludenti, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione pubblica del bene, e a tal fine era insufficiente l'inerzia o la tolleranza di atti non compatibili con l'uso pubblico, ed infatti la legge n. 37 del 1994 ha escluso la sdemanializzazione tacita, e perciò l'usucapione privata non è

configurabile; 3) la richiesta della società di rinnovo della concessione comportava, almeno fino a tale data – 1998 – il riconoscimento della demanialità delle aree; 4) la destinazione a spiaggia di tali aree non era esclusa dall'uso effettuato dall'occupante, essendo sufficiente la destinazione obbiettiva a soddisfare esigenze collettive.

Ricorre in appello il Camping Turist Il Gabbiano s.r.l. Si sono costituite l'Agenzia del Demanio e la Regione Lombardia.

### Motivi della decisione

1.- Pregiudizialmente vanno esaminati i rilievi con cui La Regione Lombardia ha ribadito la contestazione della legittimazione dell'attrice alla domanda di accertamento della proprietà fondata sull'occupazione di un'area costituente una darsena e dunque un'opera dell'uomo su suolo demaniale, potendo tutt'al più i proprietari confinanti – ma il Camping Turist non lo è – chiedere il regolamento dei confini. Ha inoltre eccepito la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto ed il difetto di giurisdizione del Trap avendo la contestazione ad oggetto il provvedimento di delimitazione dell'alveo lacuale disciplinato dagli artt. 32 c.n. e 58 reg. di att.

Le eccezioni vanno respinte.

Ed infatti la domanda è volta all'accertamento dell'acquisizione a titolo originario del diritto di proprietà delle aree retrostanti quelle in concessione, sufficientemente specificate in base alla loro collocazione riassunta in narrativa; quindi la richiesta di disapplicazione del provvedimento ministeriale che ha stabilito il livello delle piene ordinarie del lago Maggiore (zero idrometrico) è il presupposto della domanda proposta a

tutela di un preteso diritto in relazione al quale sussiste la giurisdizione specializzata ordinaria.

2.- Con il primo motivo l'appellante deduce: "Quanto all'omessa, parziale ed erronea valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione della consulenza tecnica di ufficio", e lamenta che, essendo volta ad accertare tecnicamente lo stato dei luoghi e l'abbassamento del livello del lago e così stabilire se il terreno in controversia è nella quota di zona demaniale o meno - come avvenuto per il D.M. n. 1170 del 1948 che aveva fissato la quota dell'alveo del lago di Garda in mt. 65,59, risultato poi in mt. 65,05, con conseguente non appartenenza alla zona demaniale dei terreni sovrastanti - erroneamente è stata esclusa dal Trap, che ha poi contraddittoriamente affermato l'omessa prova delle asserzioni della parte attrice.

3.- Con il secondo motivo deduce: "Quanto alla non demanialità dell'area in questione" in relazione all' art. 943 c.c. e all. A del D.G.R. Lombardia n. 6/47317 del 22 dicembre 1999, recepito dal D.G.R. Lombardia n. 10847/2002, punto 11, secondo cui le superfici di competenza demaniale sono stabilite con il criterio idraulico delle piene ordinarie fino alla cui altezza di solito vi è l'uso pubblico (R.D. 726 del 1895). Il terreno di cui è controversia non è neppure spiaggia, come desumibile dall'utilizzazione di esso a campeggio, salvo per il passaggio di carattere voluttuario, inidoneo per i caratteri di spiaggia, né, per le stesse ragioni, può esser adibito a finalità di uso pubblico.

4.- Con il terzo motivo deduce: "Quanto all'inammissibilità della prova orale" che invece avrebbe consentito di conoscere fatti obbiettivi e che il

0668897072

7

Trap neppure menziona.

L'Agenzia del Demanio, premesso che il succitato R.D. n. 3344 del 1940 ha fissato lo zero idrometrico alla quota di slm. 193,016 e che le acque del lago Maggiore sono destinate anche alla navigazione interna con la Svizzera, secondo la disciplina contenuta nella legge del 20 gennaio 1997 n. 19 che ha ratificato la convenzione tra i due Stati, sì che qualsiasi modificazione della quota del livello Maggiore si riflettrebbe sulla navigazione internazionale, ha rilevato altresì come qualsiasi modifica di delimitazione dell'alveo lacuale e della spiaggia spetta all'autorità amministrativa, in relazione al cui potere la posizione dei proprietari rivieraschi è di interesse legittimo, la cui impugnazione spetta al Tsap in sede di legittimità. Inoltre qualsiasi modifica del livello dell'area in contestazione derivante da costruzioni, sopraelevazioni, muri di contenimento, terrapieni, non consente di alterarne la natura demaniale e l'idoneità all'approdo delle imbarcazioni. Peraltro ai sensi degli artt. 49 del c.n. e 47 del R.D. del 1895 n. 726, le opere realizzate dal concessionario su suolo demaniale, se non rimosse sono di proprietà dello Stato, in applicazione dell'art. 934 c.c. e i fenomeni di alluvione propria ed impropria concernono le acque correnti e non i laghi, la cui disciplina è contenuta nell'art. 943 c.c.

I motivi di appello, congiunti, sono infondati.

In materia di demanio lacuale - così come di demanio marittimo - la sdemanializzazione tacita non è ipotizzabile. Ed infatti il R.D. 1 dicembre 1895 n. 726, che approva il regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze,

Handwritten notes and stamps on the right margin, including a vertical line and some illegible markings.

all'art. 4 dispone: "Quando l'Ufficio del Genio Civile riconosca che un tratto di spiaggia non è più necessario all'uso pubblico, ne riferisce al Prefetto, trasmettendogli, oltre ad un piano topografico della località, la stima del valore venale e di quello locativo del terreno. Il Prefetto trasmette la proposta all'Intendente di Finanza per i conseguenti effetti di legge. Il passaggio di tratti di spiaggia alla categoria di beni patrimoniali dello Stato può esser promosso anche dall'Amministrazione demaniale".

Analogamente l'art. 157 del codice della Marina Mercantile del 1877, al comma 2, stabiliva che la non necessarietà all'uso pubblico dei beni del demanio marittimo doveva esser dichiarata dall'autorità marittima e l'art. 35 c.n. richiede un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, di carattere costitutivo (Cass. 10817 del 2009). Infine l'art. 947 cod. civ., nella formulazione introdotta dalla legge n. 37 del 1994, applicabile alla fattispecie perché la concessione alla s.r.l. Camping Turist è del 1988 - e dunque nessuna fattispecie acquisitiva si era perfezionata alla data di entrata in vigore della medesima sulle aree retrostanti a quella concessa - stabilisce che i beni del demanio idrico non sono suscettibili di una sdemanializzazione di fatto, ma possono essere sottratti al regime dei beni demaniali solo per effetto di un provvedimento espresso della pubblica amministrazione.

Pertanto la presenza di impianti, strutture, vegetazione, che in sé non è idonea ad escludere l'attitudine delle aree di cui è controversia a servire agli usi pubblici delle acque, può rilevare, così come ogni altro accertamento dello stato dei luoghi, soltanto per avviare una valutazione tecnico-discrezionale della P.A. sull'acquisizione delle opere costruite su



Handwritten notes on the right margin, including a vertical line and the word "it" written vertically.

area demaniale – Cass.S.U. 19703 del 2012 – ovvero sulla cessazione della demanialità idrica, ancorché la sopraelevazione delle stesse rispetto alla quota dell'altezza della piena ordinaria sia dipesa da attività antropiche o regolamento artificiale del lago (Cass. S.U. 11102 del 2002), con conseguente trasferimento delle stesse, con efficacia costitutiva, dal demanio al patrimonio pubblico. Ma fino a tale eventuale sdemanializzazione, la natura resta demaniale.


5.- Con il quarto motivo lamenta: "Quanto alla ritenuta inconfigurabilità dell'istituto dell'usucapione" poiché il Camping Turist aveva da oltre vent'anni esercitato il possesso dei terreni uti dominus, installandovi gli impianti e rendendoli abitabili senza opposizione della P.A.

La censura è inammissibile per non correlazione con la ratio decidendi secondo cui l'istanza concessoria – a norma degli artt. 5 e segg. del succitato R.D. 1895 n. 726 – è incompatibile con il possesso uti domini delle aree di cui è controversia e comunque, poiché in difetto di un provvedimento espresso di sdemanializzazione i terreni non perdono la qualità di beni demaniali, il possesso di essi da parte del privato è improduttivo di effetti nei rapporti con l'amministrazione (art. 1145, primo comma, cod. civ.), e, in particolare, è inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione.

6.- Concludendo l'appello va rigettato. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Superiore delle Acque rigetta l'appello; condanna l'appellante a pagare euro 5.000,00 a favore di ciascuno degli appellati Agenzia del




it  
9

Demanio e Regione Lombardia.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2013.

Il Relatore



Il Presidente



IL CANCELLIERE



Depositata in Cancelleria negli atti consensuali e per gli  
effetti di cui all'art. 2073 del R.D. 11 dicembre 1984

n. 1775 e 188 c c c

Roma, il 24 APR. 2014

IL CASO.it

IL CANCELLIERE

